



Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Menghini, 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S. Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA
Part. IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 – Sito Internet: www.ospedale.perugia.it
PEC: aosp.perugia@postacert.umbria.it

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 0000355 del 31/03/2023

adottata in Perugia

OGGETTO:

CONVENZIONE, AI SENSI DELL' ACCORDO STATO-REGIONI DELL' 8 LUGLIO 2021, RECEPITO CON DGR N. 293 DEL 30/03/2022, TRA REGIONE UMBRIA, AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA, AVIS REGIONALE UMBRIA, GRUPPO FRATRES DI SAN VENANZO E FIDAS UMBRIA.
PERIODO DAL 01 GENNAIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2025.

Ufficio Proponente: AFFARI GENERALI
Istruttore della pratica: MARCO D'ALO'
Responsabile del procedimento: MARIA CRISTINA CONTE
Dirigente dell'Ufficio Proponente: f.f. GLAUCO ROSSI
La Delibera comporta costi: Si
Modalita' di Pubblicazione: Integrale

VISTA la proposta n. 0000375 del 24/03/2023 a cura di AFFARI GENERALI
hash.pdf (SHA256): 477c97ce511bb986e838554c323e72968aa22c150f4e7401d5e289db3c6c15a0
firmata digitalmente da: GLAUCO ROSSI
che ne attesta la regolarita' dell'iter istruttorio

IL DIRETTORE SANITARIO: ARTURO PASQUALUCCI
Parere: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: ROSA MAGNONI
Parere: FAVOREVOLE

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e di disporre così come in essa indicato, avendone acquisito i pareri

IL DIRETTORE GENERALE
GIUSEPPE DE FILIPPIS*

* Documento sottoscritto con firma digitale



Azienda Ospedaliera di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione - Sede legale: Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia
Piazzale Giorgio Menghini 8/9 – Sant'Andrea delle Fratte – 06129 PERUGIA
Partita IVA/ CF 02101050546 – TEL. 075.5781
PEC aosp.perugia@postacert.umbria.it SITO WEB www.ospedale.perugia.it

DIREZIONE AFFARI GENERALI

OGGETTO: Convenzione, ai sensi dell' Accordo Stato-Regioni dell' 8 Luglio 2021, recepito con DGR n. 293 del 30/03/2022, tra Regione Umbria, Azienda Ospedaliera di Perugia, Avis Regionale Umbria, Gruppo Fratres di San Venanzo e Fidas Umbria.
Periodo dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.

Premesso che:

La Regione Umbria, nel testo Unico in Materia di Sanità e Servizi Sociali di cui alla Legge Regionale n. 12 del 09 Aprile 2015, all'art. 154 del Capo III "Norme per la razionalizzazione dei servizi trasfusionali e la promozione della donazione del sangue", ha ribadito l'importanza del principio della partecipazione del volontariato del sangue;

L'Accordo Stato-Regioni dell' 8 Luglio 2021, recepito con DGR n. 293 del 30/03/2022 , valorizza il ruolo delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue e ribadisce la partecipazione delle medesime alla programmazione regionale e sociale, nonché la promozione della donazione di sangue e dei suoi componenti, con particolare attenzione all'organizzazione della chiamata e della raccolta del sangue e dei suoi componenti, gestiti dalle Associazioni;

Sulla base del suddetto Accordo, tra Regione Umbria, Aziende Sanitarie Regionali ed Associazioni di volontariato, sono state sottoscritte convenzioni, finalizzate alla promozione della donazione di sangue ed emocomponenti volontaria, associata, periodica, anonima e non remunerata ed alla regolamentazione dell'interazione delle associazioni dei donatori di sangue con il Sistema Sanitario Regionale, di durata triennale, scadute il 31 Dicembre 2022.

Con D.G.R. n.1255 del 30/11/2022 la Giunta Regionale dell'Umbria, preso atto della scadenza delle Convenzioni indicate alla data del 31 Dicembre 2022, ha tra l'altro, deliberato di stipulare sempre sulla base dell' Accordo Stato Regioni dell'8 Luglio 2021, recepito con D.G.R. 293/2022, la Convenzione tra Regione Umbria, Azienda Ospedaliera di Perugia, Avis Regionale Umbria, Gruppo Fratres di San Venanzo e Fidas Umbria con validità dal 01 Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2025;

La Regione Umbria con nota protocollo n. 83192 del 07/12/2022 ha trasmesso a questa Azienda la DGR n. 1255 del 30/11/2022 contenente lo schema convenzionale, suindicato, da sottoscrivere da parte del Direttore Generale di questa Azienda con le rispettive Associazioni di volontariato interessate e la Regione Umbria;

Le tre convenzioni con le Associazioni suddette , sono state digitalmente sottoscritte dal Direttore Generale in data 30/12/2022 e 27/02/2023 ed inviate con note protocollo n. 88503 del 30/12/2022 e n. 16152 del 27/02/2023;

Gli schemi tipo di convenzione allegati alla DGR n. 1255 del 30/11/2022 individuano le quote di rimborso uniformi e omnicomprensive per le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di

donatori volontari di sangue; in particolare si riportano i rimborsi previsti per le “attività associative”:

- Donazioni di sangue validata € 22,00
- Donazione di plasma in aferesi e donazione multicoponent validata € 24,00

Sulla base delle donazioni complessivamente acquisite nel corso dell'anno 2022, riepilogate dal Servizio Immunotrasfusionale, è possibile stimare la spesa, riferita all'intero triennio di validità della convenzione (2023-2025), in € 664.500,00 da ripartirsi come segue:

- € 221.500,00 a carico dell'esercizio 2023
- € 221.500,00 a carico dell'esercizio 2024
- € 221.500,00 a carico dell'esercizio 2025

La spesa a carico dell'esercizio corrente, pari ad € 221.500,00 trova copertura finanziaria all'interno del budget assegnato con Delibera del D.G. n. 540 del 30/12/2022 al Centro di Responsabilità AZ10-900 Igiene ed Organizzazione dei Servizi Ospedalieri, al sottoconto di Co.Ge 360.50.10 “*Contributi ad Associazioni di Volontariato*”, prenotazione fondi n. 19812 del 24.03.2023;

Per la spesa presunta complessiva relativa al periodo 2024-2025 ammontante ad € 443.000,00 (€ 221.500,00 + € 221.500,00), sarà prevista la copertura finanziaria in sede di approvazione del bilancio preventivo economico dell'anno di riferimento, all'interno del budget assegnato al Centro di Responsabilità AZ10-900 Igiene ed Organizzazione dei Servizi Ospedalieri, al sottoconto di Co.Ge 360.50.10;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi del D. Lgs n. 123/2001.

Attestato altresì che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza la proposta è legittima ed utile per il servizio pubblico.

Tutto ciò premesso e considerato,

SI PROPONE DI:

1. **Recepire** le Convenzioni tra Regione Umbria, Azienda Ospedaliera di Perugia ed Avis Regionale Umbria, Gruppo Fratres di San Venanzo e Fidas Umbria, con decorrenza dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, allegate al presente provvedimento come parte integrante dello stesso (All.ti A,B e C).
2. **Dare atto che** l'onere del triennio derivante dal presente provvedimento ammonta complessivamente ad € 664.500,00 di cui :
 - € 221.500,00 a carico dell'esercizio 2023
 - € 221.500,00 a carico dell'esercizio 2024
 - € 221.500,00 a carico dell'esercizio 2025.
3. **Dare atto che** la somma a carico dell'esercizio 2023, trova copertura finanziaria al sottoconto di Co.Ge 360.50.10. Contributi ad Associazioni di Volontariato, Centro di Responsabilità AZ10-900 Igiene ed Organizzazione dei Servizi Ospedalieri, al sottoconto di Co.Ge 360.50.10 “*Contributi ad Associazioni di Volontariato*”, prenotazione fondi n. 19812 del 24.03.2023.

4. **Dare mandato** sin da ora alla Direzione Affari Generali di provvedere alla prenotazione delle spese inerenti le annualità a venire a carico del Centro di Responsabilità AZ10-900 Igiene e Organizzazione dei Servizi Ospedalieri, così come indicate al punto precedente, al sottoconto di Co.Ge 360.50.10 “*Contributi ad Associazioni di Volontariato*”, ove sarà prevista la necessaria disponibilità finanziaria.
5. **Trasmettere** il presente provvedimento alla Regione Umbria, all’Avis Regionale Umbria, al Gruppo Fratres di San Venanzo, a Fidas Umbria, al Servizio Immunotrasfusionale, alla S.C. Igiene e Organizzazione dei Servizi Ospedalieri ed alla S.C. Contabilità e Bilancio.

Il Funzionario Istruttore
Dott. Marco D’ Alò

per il Direttore degli Affari Generali
Dott.ssa Maria Cristina Conte
il Dirigente sostituto
Dott. Glauco Rossi

CONVENZIONE

Relativa alle attività istituzionalmente svolte da Regione Umbria, Aziende Sanitarie regionali e Associazioni/Federazioni di donatori volontari di sangue ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 luglio 2021 "Definizioni dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni del 14 aprile 2016"

TRA

- la Regione Umbria (in seguito denominata Regione) con sede in Perugia (Codice Fiscale n. 01212820540) rappresentata da Donatella Tesei, nata a Foligno (PG), il 17.06.1958 e domiciliata per la carica presso Palazzo Donini Corso Vannucci, 96 - 06121 Perugia,

E

- l'Azienda Ospedaliera di Perugia (in seguito denominata Azienda Sanitaria), con sede in Sant'Andrea delle Fratte - Ospedale S. Maria della Misericordia - 06132- Perugia, (CF/P.IVA: 02101050546) rappresentata dal Direttore Generale Giuseppe De Filippis, nato a Napoli il 23/11/1966 e domiciliato per la carica presso l'Ospedale S. Maria della Misericordia - Piazzale Menghini, 8/9 - 06129 - Perugia,

E

- l'Associazione AVIS Regionale Umbria (in seguito denominata Associazione), con sede in Via Martiri dei Lager 104 - 06128 - Perugia (Codice Fiscale: 94013630549) rappresentata da Enrico Marconi nato a Todi (PG) il 04/09/1961 (Codice Fiscale: MRCNRC61P04L188Z) e domiciliato per la carica presso AVIS Regionale Umbria in Via Martiri dei Lager 104 - 06128 - Perugia;

VISTA la legge 21 ottobre 2005 n. 219, recante: "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati", ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera b);
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, recante: "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta "contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", ed in particolare l'articolo 4, comma 2;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante: Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015 recante "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti", pubblicato nel S.O. n. 69 alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante: "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, recante: "Indicazioni sulla finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2007, n. 140;

VISTO il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2015, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti".

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante: "Attuazione della direttiva

2005/61/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi";

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante: "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali";

VISTO il decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 2007, recante: "Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2008, n. 13;

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16 dicembre 2010 (Rep. atti n. 242/CSR);

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali" sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 13 ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR) ed in particolare i punti 6.1, 6.2 relativi alle funzioni di supporto alla programmazione regionale e di coordinamento della rete trasfusionale regionale svolte dalla SRC;

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2012 (Rep. atti n. 149/CSR);

VISTO l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b, legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente "Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 (Rep. atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue", sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR);

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2016 recante "Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati, anni 2016-2020", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2017, n. 9, emanato in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";

VISTA la legge 11 agosto 1991 n. 266 recante "Legge quadro sul volontariato" ed il titolo XII - disposizioni transitorie e finali del menzionato decreto legislativo n. 117 del 2017;

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", ed in particolare l'articolo 1, comma 125;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/214 della Commissione del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche di qualità per i servizi trasfusionali;

VISTO l'Accordo Stato-Regioni dell'8 luglio 2021 "Definizioni dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni del 14 aprile 2016"

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. Oggetto della convenzione sono esclusivamente le attività svolte dalle Associazioni e dalle Federazioni di donatori di sangue, declinate nei rispettivi allegati alla presente, di seguito riportate:
 - a) attività associativa -disciplinare A;
2. La convenzione, con il coordinamento Centro Regionale Sangue (CRS) e in base a quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 13 ottobre 2011, assicura e definisce le modalità partecipazione delle Associazioni e delle Federazioni di donatori di sangue:
 - a) all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 219/2005;
 - b) alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali e al relativo monitoraggio, attraverso gli organi collegiali previsti;
 - c) al Comitato per il buon uso del sangue;
 - d) all'applicazione dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 luglio 2021 "Definizioni dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni del 14 aprile 2016" e al relativo monitoraggio dello stato di attuazione.
3. Alla convenzione accedono le Associazioni e le Federazioni di donatori di sangue i cui statuti corrispondono alle finalità previste dal decreto del Ministro della salute 18 aprile 2007 e dalla normativa vigente in materia di organizzazioni di volontariato e che siano iscritte nel relativo registro, ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. Con la presente Convenzione alla Associazione viene garantita la più ampia partecipazione alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali nonché alle attività di monitoraggio e controllo degli obiettivi ivi previsti, attraverso organismi collegiali all'uopo costituiti.
5. Per le attività di cui al disciplinare A si applicano esclusivamente le quote di rimborso definite nell'allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni Stato-Regioni dell'8 luglio 2021 "Definizioni dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema- tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni del 14 aprile 2016".

ARTICOLO 2

(Contenuti e durata della convenzione)

1. La Regione e l'Azienda Sanitaria, con il coinvolgimento della Centro Regionale Sangue (CRS), e l'Associazione, per le rispettive competenze, con la presente convenzione si impegnano a:
 - a) garantire e documentare che i Servizi Immuno-Trasfusionali (SIT) e le sue articolazioni organizzative operanti sul rispettivo territorio e sotto la responsabilità tecnica dei ST
 - b) di riferimento siano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale di cui agli artt. 19 e 20 della legge n. 219/2005;
 - c) condividere e predisporre la programmazione annuale per l'autosufficienza affinché la gestione associativa dei donatori siano rispondenti, per gli aspetti quantitativi e qualitativi, alle necessità trasfusionali regionali e nazionali;
 - d) promuovere la donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti mediante l'informazione dei cittadini sui valori solidaristici della donazione, sulla modalità di raccolta e sull'appropriato utilizzo terapeutico del sangue e dei suoi prodotti per il miglioramento

- della salute, sui corretti stili di vita e sui temi ad essi correlati;
- e) promuovere la sensibilizzazione, l'informazione, la formazione e la fidelizzazione del donatore;
 - f) promuovere lo sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;
 - g) sostenere e incentivare il miglioramento della attività di gestione associativa;
 - h) garantire una gestione informatizzata delle attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, oggetto della presente convenzione, attraverso l'utilizzo, per le attività di competenza, del sistema informativo trasfusionale regionale o del SIT di riferimento, oppure attraverso l'integrazione con tali sistemi mediante flussi informativi bidirezionali obbligatori concordati con il CRS;
 - i) promuovere la tutela del donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario;
 - j) incentivare lo sviluppo di programmi di promozione della salute specificamente dedicati ai donatori di sangue e di valorizzazione del relativo osservatorio epidemiologico;
 - k) garantire il rispetto della tutela dei dati personali dei donatori, secondo la normativa vigente;
 - l) garantire l'emovigilanza dei donatori;
 - m) definire le modalità di accesso ai documenti sanitari del donatore e ai documenti amministrativi;
 - n) definire le adeguate modalità di erogazione dei finanziamenti delle attività oggetto della convenzione;
 - o) garantire le necessarie coperture assicurative dei donatori;
 - p) definire: durata, validità, modalità ed organismi di controllo relativi all'applicazione della convenzione stessa;
 - q) definire le modalità di interazione con il ST di riferimento, secondo la normativa vigente.
2. La presente convenzione ha validità di tre anni dal 01 gennaio 2023 ed è rinnovabile, con il consenso delle parti, fatta salva l'adozione di altro Schema-tipo recato da un nuovo Accordo Stato-Regioni.
3. Sei mesi prima del termine di validità della presente convenzione, le parti ne definiscono l'eventuale rinnovo con il coinvolgimento del CRS.

ARTICOLO 3

(Materiali, attrezzature, tecnologie, locali e procedure)

1. L'eventuale utilizzo di ulteriori materiali, attrezzature, tecnologie e locali dell'Azienda Sanitaria da parte dell'Associazione o viceversa, a supporto esclusivo delle attività di cui al disciplinare A, anche in comodato d'uso, pur anche gratuito, è disciplinato in appositi accordi e contratti non inclusi nella presente convenzione.

ARTICOLO 4

(Coperture assicurative)

1. L'Azienda Sanitaria garantisce la copertura assicurativa per infortunio dei donatori e degli aspiranti donatori con stipula della polizza.
2. La copertura assicurativa di cui al comma 1, compresa la fattispecie in itinere, sia per le attività svolte presso il SIT e relative articolazioni organizzative e/o relativi punti di raccolta deve includere i rischi correlati almeno alle seguenti fasi: idoneità alla donazione (visita, esami specifici e approfondimenti), donazione e controlli periodici, un massimale non inferiore a 350.000,00 euro per morte ed invalidità e non deve prevedere franchigie.

ARTICOLO 5
(Rapporti economici)

1. Per lo svolgimento delle attività effettuate dalle Associazioni di donatori, oggetto della presente convenzione, l'Azienda Sanitaria garantisce il riconoscimento delle quote di rimborso relative alla gestione associativa (disciplinare A) secondo quanto previsto dall'allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 luglio 2021 "Definizioni dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni del 14 aprile 2016".
2. Le quote di rimborso delle attività, di cui al comma 1 del presente articolo, in coerenza con i contenuti della pianificazione annuale di autosufficienza concordata nel rispetto delle necessità trasfusionali quantitative e qualitative fanno riferimento alle unità validate comunicate dal SIT di riferimento.
3. Ai fini della verifica dell'utilizzo delle quote di rimborso corrisposte, l'Associazione predispone annualmente una relazione da cui si evincano le attività svolte, sulla base dello specifico documento di programmazione e degli obiettivi concordati, comprensiva delle modalità di realizzazione e delle risorse impegnate, con riferimento alle voci riportate nel disciplinare A, anche finalizzate all'adesione dei nuovi donatori. La rendicontazione deve essere inviata all'Azienda a cui afferisce il SIT di riferimento e al CRS. Resta fermo il rispetto dell'obbligo posto dall'articolo 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
4. I rimborsi all'Associazione sono pagati entro i termini stabiliti dal decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 e s.m.i. e verranno dalla stessa ripartiti in base alla propria organizzazione. Le attività svolte dall'Associazione non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
5. È ammessa la variazione interna della composizione del valore complessivo delle quote associative del 5%, in più o in meno, fermo restando che resta invariato l'ammontare complessivo della spesa regionale.

ARTICOLO 6
(Accesso ai documenti amministrativi)

1. All'Associazione è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Azienda Sanitaria ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 7
(Esenzioni)

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 8
(Foro competente)

1. Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Perugia.

Si dà atto che la presente convenzione si compone di 8 articoli, di una Scheda quote di rimborso per le attività svolte dalle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue e del Disciplinare A ed è stata approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1255 del 30/11/2022 e viene sottoscritta con firma digitale.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

p. la Regione Umbria Presidente Donatella Tesei	Firmato digitalmente da: Donatella Tesei Organizzazione: REGIONE UMBRIA-GIUNTA REGIONALE/80000130544 Data: 30/12/2022 11:27:04
p. l'Azienda Ospedaliera di Perugia Direttore Generale Giuseppe De Filippis	Giuseppe De Filippis 30.12.2022 13:01:52 GMT+01:00 
p. l'Associazione Avis Regionale Umbria Presidente Enrico Marconi	Firmato digitalmente da: Enrico Marconi Data: 30/12/2022 09:13:41

SCHEDA QUOTE DI RIMBORSO PER LE ATTIVITA' SVOLTE DALLE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI VOLONTARI DI SANGUE* (di cui all'Allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 luglio 2021 "Definizioni dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni del 14 aprile 2016")

SCHEDA QUOTE DI RIMBORSO UNIFORMI ED ONNICOMPRESIVE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE PER LE ATTIVITÀ SVOLTE DALLE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI VOLONTARI DI SANGUE	
Attività	Euro
Rimborsi per le attività associative	
Donazione di sangue validata	22,00
Donazione di plasma in aferesi e donazione multicomponent validata	24,00

(*) È possibile una variazione interna del valore delle quote fino ad un massimo del 5%, in più o in meno, fermo restando che resta invariato l'ammontare complessivo della spesa regionale.

DISCIPLINARE A

"Attività associativa dell'Associazione AVIS Regionale Umbria"

1. Oggetto

Il presente disciplinare tecnico regola la gestione dell'attività associativa, garantita dall'Associazione AVIS Regionale Umbria (di seguito Associazione) a supporto dell'attività trasfusionale del Servizio Immuno-Trasfusionale (SIT) dell'Azienda Ospedaliera di Perugia (di seguito Azienda).

2. Partecipazione alla programmazione

L'Associazione, in accordo con il Centro Regionale Sangue (CRS), partecipa alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali, nonché alle attività di monitoraggio e controllo degli obiettivi ivi previsti, attraverso organismi collegiali all'uopo costituiti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Si impegna ad operare secondo programmi concordati con il Servizio Immuno-Trasfusionale (SIT) di riferimento e definiti nell'ambito degli organismi di partecipazione a livello locale.

Il documento di programmazione annuale o pluriennale delle attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti, comprensivo delle modalità organizzative correlate (es. calendario raccolta, orari, ecc.), costituisce parte integrante del presente atto.

3. Promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti

La Regione, con il coordinamento del CRS e l'Associazione promuovono e sostengono la donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti.

Le attività di promozione sono attuate attraverso:

- a) lo svolgimento di iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;
- b) lo sviluppo di iniziative e programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione sanitaria, di formazione dei cittadini;
- c) il reclutamento e la fidelizzazione dei donatori, in particolare di quelli giovani;
- d) lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi, in coerenza con la programmazione regionale;
- e) la tutela dei donatori e dei riceventi e la promozione della salute rivolta ai donatori di sangue ed alla popolazione in generale, con particolare riguardo al mondo della scuola e dell'università;
- f) il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni e utilizzo della terapia trasfusionale
- g) il miglioramento continuo della qualità attraverso lo sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua.

L'Associazione si impegna a mettere in atto iniziative di informazione e promozione della donazione onde realizzare gli obiettivi qualitativi e quantitativi individuati dalla programmazione, concernenti l'autosufficienza per il sangue, per gli emocomponenti e per i medicinali plasmaderivati. La chiamata associativa e programmazione

In base alla normativa vigente, la chiamata alla donazione è attuata dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue convenzionate secondo la programmazione definita d'intesa con il SIT di riferimento.

L'Associazione

- attua una efficace gestione dell'attività di chiamata individuale con appuntamento, accoglienza e fidelizzazione dei donatori, in coerenza con gli obiettivi definiti nell'ambito del piano di programmazione delle attività trasfusionali, tenuto conto della disponibilità alla donazione dei donatori, in funzione anche di particolari periodi critici

dell'anno.

- definisce, realizza e verifica modalità organizzative atte a favorire l'informatizzazione e la realizzazione del servizio di chiamata programmata.
- si avvale del sistema informativo trasfusionale regionale o della struttura trasfusionale di riferimento oppure di altro sistema integrato con i precedenti mediante flussi informativi bidirezionali obbligatori e concordati con il CRS.

L'Associazione può assicurare altresì il servizio di chiamata dei donatori periodici non iscritti, qualora delegata dal SIT, nel rispetto della normativa sulla privacy.

L'Associazione si impegna inoltre a collaborare con il SIT nelle situazioni di emergenza che dovessero richiedere una raccolta straordinaria di sangue attenendosi alle direttive del SIT di riferimento e del CRS.

La Regione, anche attraverso l'Azienda, con il coinvolgimento del CRS, fornisce all'Associazione il supporto tecnico-scientifico per una corretta e completa informazione ai cittadini sulle caratteristiche e le modalità delle donazioni nonché sulle misure sanitarie dirette a tutelare la salute del donatore, anche ai fini della tutela del ricevente.

4. Promozione della salute e tutela del donatore

L'Associazione svolge funzioni di promozione della salute e di tutela del donatore intese a garantire la donazione volontaria e non remunerata del sangue e dei suoi componenti.

L'Associazione garantisce in accordo con la Regione, anche attraverso l'Azienda, con il coinvolgimento del CRS:

- a) il rispetto del diritto all'informazione del donatore;
- b) il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore;
- c) azioni mirate al buon uso del sangue, attraverso la partecipazione agli appositi Comitati previsti dalla norma;
- d) lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento sani, capaci di migliorare il complessivo livello di salute.

5. Trattamento dei dati personali

L'Associazione garantisce il trattamento dei dati personali dei donatori conformemente alla normativa vigente in materia.

6. Flussi informativi ed elenchi dei donatori iscritti

L'Associazione, ai fini della gestione della chiamata dei donatori e del monitoraggio delle attività di donazione, utilizza i dati del sistema gestionale informatico, fornito dall'Azienda cui afferisce il SIT di riferimento. Tale integrazione deve avvenire allo scopo di avere un'unica banca dati condivisa e consultabile da entrambe le parti, secondo i ruoli e le competenze previsti dalla normativa vigente.

Sulla base della normativa vigente, l'Associazione dei donatori di sangue trasmette, in modo informatizzato, al SIT di riferimento gli elenchi nominativi dei propri donatori iscritti e provvede al loro aggiornamento con cadenza almeno semestrale. L'Associazione garantisce al SIT collaborazione in riferimento a eventuali difficoltà nel rintracciare i donatori.

7. Rapporti economici

Per lo svolgimento delle attività effettuate dall'Associazione, in base alla presente convenzione, l'Azienda garantisce le quote di rimborso come da Scheda quote di rimborso per le attività svolte dalle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue derivante dall'allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 luglio 2021 "Definizioni dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra Regioni, Province Autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni del 14 aprile 2016".

Ai fini della verifica dell'utilizzo delle quote di rimborso corrisposte, l'Associazione predispone annualmente una relazione da cui si evincano le attività svolte, sulla base dello specifico documento di programmazione e degli obiettivi concordati, e comprensiva

delle modalità di realizzazione e delle risorse impegnate, con riferimento a:

- a) Costi per la promozione del dono (es. iniziative, manifestazioni, programmi di informazione/comunicazione, ecc.);
- b) costi per la sensibilizzazione, informazione ed educazione del donatore (es. materiale informativo, ecc) e per la sua fidelizzazione;
- c) costi per la gestione della chiamata programmata e la prenotazione;
- d) costi per la formazione e aggiornamento dei volontari;
- e) costi e modalità di utilizzo e gestione dei flussi informative;
- f) costi generali.

La rendicontazione deve essere inviata all'Azienda a cui afferisce il SIT di riferimento e al CRS.

CONVENZIONE

Relativa alle attività istituzionalmente svolte da Regione Umbria, Aziende Sanitarie regionali e Associazioni/Federazioni di donatori volontari di sangue ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 luglio 2021 "Definizioni dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni del 14 aprile 2016"

TRA

- la Regione Umbria (in seguito denominata Regione) con sede in Perugia (Codice Fiscale n. 01212820540) rappresentata da Donatella Tesei, nata a Foligno (PG), il 17.06.1958 e domiciliata per la carica presso Palazzo Donini Corso Vannucci, 96 - 06121 Perugia,

E

- l'Azienda Ospedaliera di Perugia (in seguito denominata Azienda Sanitaria), con sede in Sant'Andrea delle Fratte - Ospedale S. Maria della Misericordia - 06132- Perugia, (CF/P.IVA: 02101050546) rappresentata dal Direttore Generale Giuseppe De Filippis, nato a Napoli il 23/11/1966 e domiciliato per la carica presso l'Ospedale S. Maria della Misericordia - Piazzale Menghini, 8/9 - 06129 - Perugia,

E

- l'Associazione Gruppo Fratres di San Venanzo (in seguito denominata Associazione), con sede legale in Piazza Dante Alighieri n. 22 - 05010 - San Venanzo (TR) (C.F.:90015070551) rappresentata da Giuseppe Musto, nato a Roma il 19/03/1960 (C.F.: MSTGPP60C19H501G) e domiciliato per la carica presso la sede legale dell'associazione Gruppo Frates di San Venanzo, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente ed agisce in nome, per conto e nell'interesse di Fratres;

VISTA la legge 21 ottobre 2005 n. 219, recante: "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati", ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera b);
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, recante: "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta "contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", ed in particolare l'articolo 4, comma 2;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante: Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015 recante "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti", pubblicato nel S.O. n 69 alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015, n 300;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante: "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, recante: "Indicazioni sulla finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2007, n. 140;

VISTO il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2015, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la

distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti".

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante: "Attuazione della direttiva 2005/61/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi";

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante: "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali";

VISTO il decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 2007, recante: "Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2008, n. 13;

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16 dicembre 2010 (Rep. atti n. 242/CSR);

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali" sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 13 ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR) ed in particolare i punti 6.1, 6.2 relativi alle funzioni di supporto alla programmazione regionale e di coordinamento della rete trasfusionale regionale svolte dalla SRC;

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2012 (Rep. atti n. 149/CSR);

VISTO l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b, legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente "Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 (Rep. atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue", sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR);

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2016 recante "Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati, anni 2016-2020", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2017, n. 9, emanato in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";

VISTA la legge 11 agosto 1991 n. 266 recante "Legge quadro sul volontariato" ed il titolo XII - disposizioni transitorie e finali del menzionato decreto legislativo n. 117 del 2017;

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", ed in particolare l'articolo 1, comma 125;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/2014 della Commissione del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche di qualità per i servizi trasfusionali;

VISTO l'Accordo Stato-Regioni dell'8 luglio 2021 "Definizioni dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni del 14 aprile 2016"

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. Oggetto della convenzione sono esclusivamente le attività svolte dalle Associazioni e dalle Federazioni di donatori di sangue, declinate nei rispettivi allegati alla presente, di seguito riportate:
 - a) attività associativa -disciplinare A;
2. La convenzione, con il coordinamento Centro Regionale Sangue (CRS) e in base a quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 13 ottobre 2011, assicura e definisce le modalità partecipazione delle Associazioni e delle Federazioni di donatori di sangue:
 - a) all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 219/2005;
 - b) alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali e al relativo monitoraggio, attraverso gli organi collegiali previsti;
 - c) al Comitato per il buon uso del sangue;
 - d) all'applicazione dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 luglio 2021 "Definizioni dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni del 14 aprile 2016" e al relativo monitoraggio dello stato di attuazione.
3. Alla convenzione accedono le Associazioni e le Federazioni di donatori di sangue i cui statuti corrispondono alle finalità previste dal decreto del Ministro della salute 18 aprile 2007 e dalla normativa vigente in materia di organizzazioni di volontariato e che siano iscritte nel relativo registro, ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. Con la presente Convenzione alla Associazione viene garantita la più ampia partecipazione alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali nonché alle attività di monitoraggio e controllo degli obiettivi ivi previsti, attraverso organismi collegiali all'uopo costituiti.
5. Per le attività di cui al disciplinare A si applicano esclusivamente le quote di rimborso definite nell'allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni Stato-Regioni dell'8 luglio 2021 "Definizioni dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema- tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni del 14 aprile 2016".

ARTICOLO 2

(Contenuti e durata della convenzione)

1. La Regione e l'Azienda Sanitaria, con il coinvolgimento della Centro Regionale Sangue (CRS), e l'Associazione, per le rispettive competenze, con la presente convenzione si impegnano a:
 - a) garantire e documentare che i Servizi Immuno-Trasfusionali (SIT) e le sue articolazioni organizzative operanti sul rispettivo territorio e sotto la responsabilità tecnica dei ST
 - b) di riferimento siano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale di cui agli artt. 19 e 20 della legge n. 219/2005;
 - c) condividere e predisporre la programmazione annuale per l'autosufficienza affinché la gestione associativa dei donatori siano rispondenti, per gli aspetti quantitativi e qualitativi, alle necessità trasfusionali regionali e nazionali;

- d) promuovere la donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti mediante l'informazione dei cittadini sui valori solidaristici della donazione, sulla modalità di raccolta e sull'appropriato utilizzo terapeutico del sangue e dei suoi prodotti per il miglioramento della salute, sui corretti stili di vita e sui temi ad essi correlati;
 - e) promuovere la sensibilizzazione, l'informazione, la formazione e la fidelizzazione del donatore;
 - f) promuovere lo sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;
 - g) sostenere e incentivare il miglioramento della attività di gestione associativa;
 - h) garantire una gestione informatizzata delle attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, oggetto della presente convenzione, attraverso l'utilizzo, per le attività di competenza, del sistema informativo trasfusionale regionale o del SIT di riferimento, oppure attraverso l'integrazione con tali sistemi mediante flussi informativi bidirezionali obbligatori concordati con il CRS;
 - i) promuovere la tutela del donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario;
 - j) incentivare lo sviluppo di programmi di promozione della salute specificamente dedicati ai donatori di sangue e di valorizzazione del relativo osservatorio epidemiologico;
 - k) garantire il rispetto della tutela dei dati personali dei donatori, secondo la normativa vigente;
 - l) garantire l'emovigilanza dei donatori;
 - m) definire le modalità di accesso ai documenti sanitari del donatore e ai documenti amministrativi;
 - n) definire le adeguate modalità di erogazione dei finanziamenti delle attività oggetto della convenzione;
 - o) garantire le necessarie coperture assicurative dei donatori;
 - p) definire: durata, validità, modalità ed organismi di controllo relativi all'applicazione della convenzione stessa;
 - q) definire le modalità di interazione con il ST di riferimento, secondo la normativa vigente.
2. La presente convenzione ha validità di tre anni dal 01 gennaio 2023 ed è rinnovabile, con il consenso delle parti, fatta salva l'adozione di altro Schema-tipo recato da un nuovo Accordo Stato-Regioni.
3. Sei mesi prima del termine di validità della presente convenzione, le parti ne definiscono l'eventuale rinnovo con il coinvolgimento del CRS.

ARTICOLO 3

(Materiali, attrezzature, tecnologie, locali e procedure)

1. L'eventuale utilizzo di ulteriori materiali, attrezzature, tecnologie e locali dell'Azienda Sanitaria da parte dell'Associazione o viceversa, a supporto esclusivo delle attività di cui al disciplinare A, anche in comodato d'uso, pur anche gratuito, è disciplinato in appositi accordi e contratti non inclusi nella presente convenzione.

ARTICOLO 4

(Coperture assicurative)

1. L'Azienda Sanitaria garantisce la copertura assicurativa per infortunio dei donatori e degli aspiranti donatori con stipula della polizza.
2. La copertura assicurativa di cui al comma 1, compresa la fattispecie in itinere, sia per le attività svolte presso il SIT e relative articolazioni organizzative e/o relativi punti di raccolta deve includere i rischi correlati almeno alle seguenti fasi: idoneità alla donazione (visita, esami specifici e approfondimenti), donazione e controlli periodici, un massimale non inferiore a 350.000,00 euro per morte ed invalidità e non deve prevedere franchigie.

ARTICOLO 5

(Rapporti economici)

1. Per lo svolgimento delle attività effettuate dalla Associazioni di donatori, oggetto della presente convenzione, l'Azienda Sanitaria garantisce il riconoscimento delle quote di rimborso relative alla gestione associativa (disciplinare A) secondo quanto previsto dall'allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 luglio 2021 "Definizioni dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni del 14 aprile 2016".
2. Le quote di rimborso delle attività, di cui al comma 1 del presente articolo, in coerenza con i contenuti della pianificazione annuale di autosufficienza concordata nel rispetto delle necessità trasfusionali quantitative e qualitative fanno riferimento alle unità validate comunicate dal SIT di riferimento.
3. Ai fini della verifica dell'utilizzo delle quote di rimborso corrisposte, l'Associazione predispone annualmente una relazione da cui si evincano le attività svolte, sulla base dello specifico documento di programmazione e degli obiettivi concordati, comprensiva delle modalità di realizzazione e delle risorse impegnate, con riferimento alle voci riportate nel disciplinare A, anche finalizzate all'adesione dei nuovi donatori. La rendicontazione deve essere inviata all'Azienda a cui afferisce il SIT di riferimento e al CRS. Resta fermo il rispetto dell'obbligo posto dall'articolo 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
4. I rimborsi all'Associazione sono pagati entro i termini stabiliti dal decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 e s.m.i. e verranno dalla stessa ripartiti in base alla propria organizzazione. Le attività svolte dall'Associazione non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
5. È ammessa la variazione interna della composizione del valore complessivo delle quote associative del 5%, in più o in meno, fermo restando che resta invariato l'ammontare complessivo della spesa regionale.

ARTICOLO 6

(Accesso ai documenti amministrativi)

1. All'Associazione è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Azienda Sanitaria ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 7

(Esenzioni)

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 8

(Foro competente)

1. Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Perugia.

Si dà atto che la presente convenzione si compone di 8 articoli, di una Scheda quote di rimborso per le attività svolte dalle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue e del Disciplinare A ed è stata approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1255 del 30/11/2022 e viene sottoscritta con firma digitale.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

p. la Regione Umbria

Presidente

Donatella Tesei

p. l'Azienda Ospedaliera di Perugia

Direttore Generale

Giuseppe De Filippis

p. l'Associazione Gruppo Fratres di San Venanzo

Presidente

Giuseppe Musto

SCHEDA QUOTE DI RIMBORSO PER LE ATTIVITA' SVOLTE DALLE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI VOLONTARI DI SANGUE* (di cui all'Allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 luglio 2021 "Definizioni dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni del 14 aprile 2016")

SCHEDA QUOTE DI RIMBORSO UNIFORMI ED ONNICOMPRESIVE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE PER LE ATTIVITÀ SVOLTE DALLE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI VOLONTARI DI SANGUE	
Attività	Euro
Rimborsi per le attività associative	
Donazione di sangue validata	22,00
Donazione di plasma in aferesi e donazione multicomponent validata	24,00

(*) È possibile una variazione interna del valore delle quote fino ad un massimo del 5%, in più o in meno, fermo restando che resta invariato l'ammontare complessivo della spesa regionale.

DISCIPLINARE A

"Attività associativa dell'Associazione Gruppo Fratres di San Venanzo "

1. Oggetto

Il presente disciplinare tecnico regola la gestione dell'attività associativa, garantita dall'Associazione Gruppo Fratres di San Venanzo (di seguito Associazione) a supporto dell'attività trasfusionale del Servizio Immuno-Trasfusionale (SIT) dell'Azienda Ospedaliera di Perugia (di seguito Azienda).

2. Partecipazione alla programmazione

L'Associazione, in accordo con il Centro Regionale Sangue (CRS), partecipa alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali, nonché alle attività di monitoraggio e controllo degli obiettivi ivi previsti, attraverso organismi collegiali all'uopo costituiti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Si impegna ad operare secondo programmi concordati con il Servizio Immuno-Trasfusionale (SIT) di riferimento e definiti nell'ambito degli organismi di partecipazione a livello locale.

Il documento di programmazione annuale o pluriennale delle attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti, comprensivo delle modalità organizzative correlate (es. calendario raccolta, orari, ecc.), costituisce parte integrante del presente atto.

3. Promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti

La Regione, con il coordinamento del CRS e l'Associazione promuovono e sostengono la donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti.

Le attività di promozione sono attuate attraverso:

- a) lo svolgimento di iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;
- b) lo sviluppo di iniziative e programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione sanitaria, di formazione dei cittadini;
- c) il reclutamento e la fidelizzazione dei donatori, in particolare di quelli giovani;
- d) lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi, in coerenza con la programmazione regionale;
- e) la tutela dei donatori e dei riceventi e la promozione della salute rivolta ai donatori di sangue ed alla popolazione in generale, con particolare riguardo al mondo della scuola e dell'università;
- f) il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni e utilizzo della terapia trasfusionale
- g) il miglioramento continuo della qualità attraverso lo sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua.

L'Associazione si impegna a mettere in atto iniziative di informazione e promozione della donazione onde realizzare gli obiettivi qualitativi e quantitativi individuati dalla programmazione, concernenti l'autosufficienza per il sangue, per gli emocomponenti e per i medicinali plasmaderivati. La chiamata associativa e programmazione

In base alla normativa vigente, la chiamata alla donazione è attuata dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue convenzionate secondo la programmazione definita d'intesa con il SIT di riferimento.

L'Associazione

- attua una efficace gestione dell'attività di chiamata individuale con appuntamento, accoglienza e fidelizzazione dei donatori, in coerenza con gli obiettivi definiti nell'ambito del piano di programmazione delle attività trasfusionali, tenuto conto della disponibilità alla donazione dei donatori, in funzione anche di particolari periodi critici

dell'anno.

- definisce, realizza e verifica modalità organizzative atte a favorire l'informatizzazione e la realizzazione del servizio di chiamata programmata.
- si avvale del sistema informativo trasfusionale regionale o della struttura trasfusionale di riferimento oppure di altro sistema integrato con i precedenti mediante flussi informativi bidirezionali obbligatori e concordati con il CRS.

L'Associazione può assicurare altresì il servizio di chiamata dei donatori periodici non iscritti, qualora delegata dal SIT, nel rispetto della normativa sulla privacy.

L'Associazione si impegna inoltre a collaborare con il SIT nelle situazioni di emergenza che dovessero richiedere una raccolta straordinaria di sangue attenendosi alle direttive del SIT di riferimento e del CRS.

La Regione, anche attraverso le Aziende, con il coinvolgimento del CRS, fornisce all'Associazione il supporto tecnico-scientifico per una corretta e completa informazione ai cittadini sulle caratteristiche e le modalità delle donazioni nonché sulle misure sanitarie dirette a tutelare la salute del donatore, anche ai fini della tutela del ricevente.

4. Promozione della salute e tutela del donatore

L'Associazione svolge funzioni di promozione della salute e di tutela del donatore intese a garantire la donazione volontaria e non remunerata del sangue e dei suoi componenti.

L'Associazione garantisce in accordo con la Regione, anche attraverso l'Azienda, con il coinvolgimento del CRS:

- a) il rispetto del diritto all'informazione del donatore;
- b) il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore;
- c) azioni mirate al buon uso del sangue, attraverso la partecipazione agli appositi Comitati previsti dalla norma;
- d) lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento sani, capaci di migliorare il complessivo livello di salute.

5. Trattamento dei dati personali

L'Associazione garantisce il trattamento dei dati personali dei donatori conformemente alla normativa vigente in materia.

6. Flussi informativi ed elenchi dei donatori iscritti

L'Associazione, ai fini della gestione della chiamata dei donatori e del monitoraggio delle attività di donazione, utilizza i dati del sistema gestionale informatico, fornito dall'Azienda cui affrisce il SIT di riferimento. Tale integrazione deve avvenire allo scopo di avere un'unica banca dati condivisa e consultabile da entrambe le parti, secondo i ruoli e le competenze previsti dalla normativa vigente.

Sulla base della normativa vigente, l'Associazione dei donatori di sangue trasmette, in modo informatizzato, al SIT di riferimento gli elenchi nominativi dei propri donatori iscritti e provvede al loro aggiornamento con cadenza almeno semestrale. L'Associazione garantisce al SIT collaborazione in riferimento a eventuali difficoltà nel rintracciare i donatori.

7. Rapporti economici

Per lo svolgimento delle attività effettuate dall'Associazione, in base alla presente convenzione, l'Azienda garantisce le quote di rimborso come da Scheda quote di rimborso per le attività svolte dalle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue derivante dall'allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 luglio 2021 "Definizioni dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra Regioni, Province Autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni del 14 aprile 2016".

Ai fini della verifica dell'utilizzo delle quote di rimborso corrisposte, l'Associazione predispone annualmente una relazione da cui si evincano le attività svolte, sulla base dello specifico documento di programmazione e degli obiettivi concordati, e comprensiva

delle modalità di realizzazione e delle risorse impegnate, con riferimento a:

- a) Costi per la promozione del dono (es. iniziative, manifestazioni, programmi di informazione/comunicazione, ecc.);
- b) costi per la sensibilizzazione, informazione ed educazione del donatore (es. materiale informativo, ecc) e per la sua fidelizzazione;
- c) costi per la gestione della chiamata programmata e la prenotazione;
- d) costi per la formazione e aggiornamento dei volontari;
- e) costi e modalità di utilizzo e gestione dei flussi informative;
- f) costi generali.

La rendicontazione deve essere inviata all'Azienda a cui afferisce il SIT di riferimento e al CRS.



Verificatore ArubaSign
RAPPORTO DI VERIFICA

Nome documento Convenzione-fratres-aopg.pdf.p7m-1.p7m

Data di verifica 24/03/2023 11:54:29 UTC

Versione verificatore 6.9.7

Livello	Tipo	Firmatario	Autorità emittente	Esito	Pagina
1	Firma	 Giuseppe De Filippis	InfoCert Firma Qualificata 2	VALIDA	2
2	Firma	 MUSTO GIUSEPPE	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	VALIDA	4
2	Firma	 Donatella Tesel	InfoCert Qualified Electronic Signature ...	VALIDA	5
Appendice A					7

All. C

CONVENZIONE

Relativa alle attività istituzionalmente svolte da Regione Umbria, Aziende Sanitarie regionali e Associazioni/Federazioni di donatori volontari di sangue ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 luglio 2021 "Definizioni dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni del 14 aprile 2016"

TRA

- la Regione Umbria (in seguito denominata Regione) con sede in Perugia (Codice Fiscale n. 01212820540) rappresentata da Donatella Tesei, nata a Foligno (PG), il 17.06.1958 e domiciliata per la carica presso Palazzo Donini Corso Vannucci, 96 - 06121 Perugia,

E

- l'Azienda Ospedaliera di Perugia (in seguito denominata Azienda Sanitaria), con sede in Sant'Andrea delle Fratte - Ospedale S. Maria della Misericordia - 06132- Perugia, (CF/P.IVA: 02101050546) rappresentata dal Direttore Generale Giuseppe De Filippis, nato a Napoli il 23/11/1966 e domiciliato per la carica presso l'Ospedale S. Maria della Misericordia - Piazzale Menghini, 8/9 - 06129 - Perugia,

E

- l'Associazione Fidas Umbria ODV (in seguito denominata Associazione), con sede Via del Lavoro, 46 - 06124 Perugia (Codice Fiscale: 94165220545) rappresentata da Raffaele Brullo nato a Trani (BT) il 28/10/1971 (Codice Fiscale: BRLRFL71R28L328S) e domiciliato per la carica presso Fidas Umbria ODV in Via del Lavoro, 46 - 06124 Perugia;

VISTA la legge 21 ottobre 2005 n. 219, recante: "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati", ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera b);
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, recante: "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta "contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", ed in particolare l'articolo 4, comma 2;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante: Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015 recante "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti", pubblicato nel S.O. n 69 alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015, n 300;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante: "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, recante: "Indicazioni sulla finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2007, n. 140;

VISTO il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2015, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti".

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante: "Attuazione della direttiva

2005/61/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi";

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante: "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali";

VISTO il decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 2007, recante: "Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2008, n. 13;

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16 dicembre 2010 (Rep. atti n. 242/CSR);

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali" sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 13 ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR) ed in particolare i punti 6.1, 6.2 relativi alle funzioni di supporto alla programmazione regionale e di coordinamento della rete trasfusionale regionale svolte dalla SRC;

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2012 (Rep. atti n. 149/CSR);

VISTO l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b, legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente "Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 (Rep. atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue", sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR);

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2016 recante "Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati, anni 2016-2020", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2017, n. 9, emanato in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";

VISTA la legge 11 agosto 1991 n. 266 recante "Legge quadro sul volontariato" ed il titolo XII - disposizioni transitorie e finali del menzionato decreto legislativo n. 117 del 2017;

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", ed in particolare l'articolo 1, comma 125;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/214 della Commissione del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche di qualità per i servizi trasfusionali;

VISTO l'Accordo Stato-Regioni dell'8 luglio 2021 "Definizioni dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni del 14 aprile 2016"

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. Oggetto della convenzione sono esclusivamente le attività svolte dalle Associazioni e dalle Federazioni di donatori di sangue, declinate nei rispettivi allegati alla presente, di seguito riportate:
 - a) attività associativa -disciplinare A;
2. La convenzione, con il coordinamento Centro Regionale Sangue (CRS) e in base a quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 13 ottobre 2011, assicura e definisce le modalità partecipazione delle Associazioni e delle Federazioni di donatori di sangue:
 - a) all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 219/2005;
 - b) alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali e al relativo monitoraggio, attraverso gli organi collegiali previsti;
 - c) al Comitato per il buon uso del sangue;
 - d) all'applicazione dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 luglio 2021 "Definizioni dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni del 14 aprile 2016" e al relativo monitoraggio dello stato di attuazione.
3. Alla convenzione accedono le Associazioni e le Federazioni di donatori di sangue i cui statuti corrispondono alle finalità previste dal decreto del Ministro della salute 18 aprile 2007 e dalla normativa vigente in materia di organizzazioni di volontariato e che siano iscritte nel relativo registro, ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. Con la presente Convenzione alla Associazione viene garantita la più ampia partecipazione alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali nonché alle attività di monitoraggio e controllo degli obiettivi ivi previsti, attraverso organismi collegiali all'uopo costituiti.
5. Per le attività di cui al disciplinare A si applicano esclusivamente le quote di rimborso definite nell'allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni Stato-Regioni dell'8 luglio 2021 "Definizioni dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema- tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni del 14 aprile 2016".

ARTICOLO 2

(Contenuti e durata della convenzione)

1. La Regione e l'Azienda Sanitaria, con il coinvolgimento della Centro Regionale Sangue (CRS), e l'Associazione, per le rispettive competenze, con la presente convenzione si impegnano a:
 - a) garantire e documentare che i Servizi Immuno-Trasfusionali (SIT) e le sue articolazioni organizzative operanti sul rispettivo territorio e sotto la responsabilità tecnica dei ST
 - b) di riferimento siano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale di cui agli artt. 19 e 20 della legge n. 219/2005;
 - c) condividere e predisporre la programmazione annuale per l'autosufficienza affinché la gestione associativa dei donatori siano rispondenti, per gli aspetti quantitativi e qualitativi, alle necessità trasfusionali regionali e nazionali;
 - d) promuovere la donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti mediante l'informazione dei cittadini sui valori solidaristici della donazione, sulla modalità di raccolta e sull'appropriato utilizzo terapeutico del sangue e dei suoi prodotti per il miglioramento

- della salute, sui corretti stili di vita e sui temi ad essi correlati;
- e) promuovere la sensibilizzazione, l'informazione, la formazione e la fidelizzazione del donatore;
 - f) promuovere lo sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;
 - g) sostenere e incentivare il miglioramento della attività di gestione associativa;
 - h) garantire una gestione informatizzata delle attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, oggetto della presente convenzione, attraverso l'utilizzo, per le attività di competenza, del sistema informativo trasfusionale regionale o del SIT di riferimento, oppure attraverso l'integrazione con tali sistemi mediante flussi informativi bidirezionali obbligatori concordati con il CRS;
 - i) promuovere la tutela del donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario;
 - j) incentivare lo sviluppo di programmi di promozione della salute specificamente dedicati ai donatori di sangue e di valorizzazione del relativo osservatorio epidemiologico;
 - k) garantire il rispetto della tutela dei dati personali dei donatori, secondo la normativa vigente;
 - l) garantire l'emovigilanza dei donatori;
 - m) definire le modalità di accesso ai documenti sanitari del donatore e ai documenti amministrativi;
 - n) definire le adeguate modalità di erogazione dei finanziamenti delle attività oggetto della convenzione;
 - o) garantire le necessarie coperture assicurative dei donatori;
 - p) definire: durata, validità, modalità ed organismi di controllo relativi all'applicazione della convenzione stessa;
 - q) definire le modalità di interazione con il ST di riferimento, secondo la normativa vigente.
2. La presente convenzione ha validità dalla sottoscrizione al 31 dicembre 2025 ed è rinnovabile, con il consenso delle parti, fatta salva l'adozione di altro Schema-tipo recato da un nuovo Accordo Stato-Regioni.
3. Sei mesi prima del termine di validità della presente convenzione, le parti ne definiscono l'eventuale rinnovo con il coinvolgimento del CRS.

ARTICOLO 3

(Materiali, attrezzature, tecnologie, locali e procedure)

1. L'eventuale utilizzo di ulteriori materiali, attrezzature, tecnologie e locali dell'Azienda Sanitaria da parte dell'Associazione o viceversa, a supporto esclusivo delle attività di cui al disciplinare A, anche in comodato d'uso, pur anche gratuito, è disciplinato in appositi accordi e contratti non inclusi nella presente convenzione.

ARTICOLO 4

(Coperture assicurative)

1. L'Azienda Sanitaria garantisce la copertura assicurativa per infortunio dei donatori e degli aspiranti donatori con stipula della polizza.
2. La copertura assicurativa di cui al comma 1, compresa la fattispecie in itinere, sia per le attività svolte presso il SIT e relative articolazioni organizzative e/o relativi punti di raccolta deve includere i rischi correlati almeno alle seguenti fasi: idoneità alla donazione (visita, esami specifici e approfondimenti), donazione e controlli periodici, un massimale non inferiore a 350.000,00 euro per morte ed invalidità e non deve prevedere franchigie.

ARTICOLO 5

(Rapporti economici)

1. Per lo svolgimento delle attività effettuate dalla Associazioni di donatori, oggetto della presente convenzione, l'Azienda Sanitaria garantisce il riconoscimento delle quote di

rimborso relative alla gestione associativa (disciplinare A) secondo quanto previsto dall'allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 luglio 2021 "Definizioni dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni del 14 aprile 2016".

2. Le quote di rimborso delle attività, di cui al comma 1 del presente articolo, in coerenza con i contenuti della pianificazione annuale di autosufficienza concordata nel rispetto delle necessità trasfusionali quantitative e qualitative fanno riferimento alle unità validate comunicate dal SIT di riferimento.
3. Ai fini della verifica dell'utilizzo delle quote di rimborso corrisposte, l'Associazione predispone annualmente una relazione da cui si evincano le attività svolte, sulla base dello specifico documento di programmazione e degli obiettivi concordati, comprensiva delle modalità di realizzazione e delle risorse impegnate, con riferimento alle voci riportate nel disciplinare A, anche finalizzate all'adesione dei nuovi donatori. La rendicontazione deve essere inviata all'Azienda a cui afferisce il SIT di riferimento e al CRS. Resta fermo il rispetto dell'obbligo posto dall'articolo 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
4. I rimborsi all'Associazione sono pagati entro i termini stabiliti dal decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 e s.m.i. e verranno dalla stessa ripartiti in base alla propria organizzazione. Le attività svolte dall'Associazione non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
5. È ammessa la variazione interna della composizione del valore complessivo delle quote associative del 5%, in più o in meno, fermo restando che resta invariato l'ammontare complessivo della spesa regionale.

ARTICOLO 6

(Accesso ai documenti amministrativi)

1. All'Associazione è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Azienda Sanitaria ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 7

(Esenzioni)

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 8

(Foro competente)

1. Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Perugia.

Si dà atto che la presente convenzione si compone di 8 articoli, di una Scheda quote di rimborso per le attività svolte dalle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue e del Disciplinare A ed è stata approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1255 del 30/11/2022 e viene sottoscritta con firma digitale.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

p. la Regione Umbria

Presidente

Donatella Tesei

Firmato digitalmente da: Donatella Tesei
Organizzazione: REGIONE UMBRIA-GIUNTA REGIONALE/80000130544
Data: 15/03/2023 10:28:18

p. l'Azienda Ospedaliera di Perugia

Direttore Generale

Giuseppe De Filippis



Giuseppe
De Filippis
27.02.2023
14:23:55
GMT+01:00

p. l'Associazione Fidas Umbria ODV

Presidente

Raffaele Brullo



BRULLO
RAFFAELE
02.03.2023
16:40:14
GMT+01:00

SCHEDA QUOTE DI RIMBORSO PER LE ATTIVITA' SVOLTE DALLE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI VOLONTARI DI SANGUE* (di cui all'Allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 luglio 2021 "Definizioni dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni del 14 aprile 2016")

SCHEDA QUOTE DI RIMBORSO UNIFORMI ED ONNICOMPRESIVE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE PER LE ATTIVITÀ SVOLTE DALLE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI VOLONTARI DI SANGUE	
Attività	Euro
Rimborsi per le attività associative	
Donazione di sangue validata	22,00
Donazione di plasma in aferesi e donazione multicomponent validata	24,00

(*) È possibile una variazione interna del valore delle quote fino ad un massimo del 5%, in più o in meno, fermo restando che resta invariato l'ammontare complessivo della spesa regionale.

DISCIPLINARE A

"Attività associativa dell'Associazione Fidas Umbria ODV "

1. Oggetto

Il presente disciplinare tecnico regola la gestione dell'attività associativa, garantita dall'Associazione Fidas Umbria ODV (di seguito Associazione) a supporto dell'attività trasfusionale del Servizio Immuno-Trasfusionale (SIT) dell'Azienda Ospedaliera di Perugia (di seguito Azienda).

2. Partecipazione alla programmazione

L'Associazione, in accordo con il Centro Regionale Sangue (CRS), partecipa alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali, nonché alle attività di monitoraggio e controllo degli obiettivi ivi previsti, attraverso organismi collegiali all'uopo costituiti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Si impegna ad operare secondo programmi concordati con il Servizio Immuno-Trasfusionale (SIT) di riferimento e definiti nell'ambito degli organismi di partecipazione a livello locale.

Il documento di programmazione annuale o pluriennale delle attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti, comprensivo delle modalità organizzative correlate (es. calendario raccolta, orari, ecc.), costituisce parte integrante del presente atto.

3. Promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti

La Regione, con il coordinamento del CRS e l'Associazione promuovono e sostengono la donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti.

Le attività di promozione sono attuate attraverso:

- a) lo svolgimento di iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;
- b) lo sviluppo di iniziative e programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione sanitaria, di formazione dei cittadini;
- c) il reclutamento e la fidelizzazione dei donatori, in particolare di quelli giovani;
- d) lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi, in coerenza con la programmazione regionale;
- e) la tutela dei donatori e dei riceventi e la promozione della salute rivolta ai donatori di sangue ed alla popolazione in generale, con particolare riguardo al mondo della scuola e dell'università;
- f) il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni e utilizzo della terapia trasfusionale
- g) il miglioramento continuo della qualità attraverso lo sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua.

L'Associazione si impegna a mettere in atto iniziative di informazione e promozione della donazione onde realizzare gli obiettivi qualitativi e quantitativi individuati dalla programmazione, concernenti l'autosufficienza per il sangue, per gli emocomponenti e per i medicinali plasmaderivati. La chiamata associativa e programmazione

In base alla normativa vigente, la chiamata alla donazione è attuata dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue convenzionate secondo la programmazione definita d'intesa con il SIT di riferimento.

L'Associazione

- attua una efficace gestione dell'attività di chiamata individuale con appuntamento, accoglienza e fidelizzazione dei donatori, in coerenza con gli obiettivi definiti nell'ambito del piano di programmazione delle attività trasfusionali, tenuto conto della disponibilità alla donazione dei donatori, in funzione anche di particolari periodi critici

dell'anno.

- definisce, realizza e verifica modalità organizzative atte a favorire l'informatizzazione e la realizzazione del servizio di chiamata programmata.
- si avvale del sistema informativo trasfusionale regionale o della struttura trasfusionale di riferimento oppure di altro sistema integrato con i precedenti mediante flussi informativi bidirezionali obbligatori e concordati con il CRS.

L'Associazione può assicurare altresì il servizio di chiamata dei donatori periodici non iscritti, qualora delegata dal SIT, nel rispetto della normativa sulla privacy.

L'Associazione si impegna inoltre a collaborare con il SIT nelle situazioni di emergenza che dovessero richiedere una raccolta straordinaria di sangue attenendosi alle direttive del SIT di riferimento e del CRS.

La Regione, anche attraverso le Aziende, con il coinvolgimento del CRS, fornisce all'Associazione il supporto tecnico-scientifico per una corretta e completa informazione ai cittadini sulle caratteristiche e le modalità delle donazioni nonché sulle misure sanitarie dirette a tutelare la salute del donatore, anche ai fini della tutela del ricevente.

4. Promozione della salute e tutela del donatore

L'Associazione svolge funzioni di promozione della salute e di tutela del donatore intese a garantire la donazione volontaria e non remunerata del sangue e dei suoi componenti.

L'Associazione garantisce in accordo con la Regione, anche attraverso l'Azienda, con il coinvolgimento del CRS:

- a) il rispetto del diritto all'informazione del donatore;
- b) il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore;
- c) azioni mirate al buon uso del sangue, attraverso la partecipazione agli appositi Comitati previsti dalla norma;
- d) lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento sani, capaci di migliorare il complessivo livello di salute.

5. Trattamento dei dati personali

L'Associazione garantisce il trattamento dei dati personali dei donatori conformemente alla normativa vigente in materia.

6. Flussi informativi ed elenchi dei donatori iscritti

L'Associazione, ai fini della gestione della chiamata dei donatori e del monitoraggio delle attività di donazione, utilizza i dati del sistema gestionale informatico, fornito dall'Azienda cui affrisce il SIT di riferimento. Tale integrazione deve avvenire allo scopo di avere un'unica banca dati condivisa e consultabile da entrambe le parti, secondo i ruoli e le competenze previsti dalla normativa vigente.

Sulla base della normativa vigente, l'Associazione dei donatori di sangue trasmette, in modo informatizzato, al SIT di riferimento gli elenchi nominativi dei propri donatori iscritti e provvede al loro aggiornamento con cadenza almeno semestrale. L'Associazione garantisce al SIT collaborazione in riferimento a eventuali difficoltà nel rintracciare i donatori.

7. Rapporti economici

Per lo svolgimento delle attività effettuate dall'Associazione, in base alla presente convenzione, l'Azienda garantisce le quote di rimborso come da Scheda quote di rimborso per le attività svolte dalle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue derivante dall'allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 luglio 2021 "Definizioni dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra Regioni, Province Autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni del 14 aprile 2016".

Ai fini della verifica dell'utilizzo delle quote di rimborso corrisposte, l'Associazione predispose annualmente una relazione da cui si evincano le attività svolte, sulla base dello specifico documento di programmazione e degli obiettivi concordati, e comprensiva

delle modalità di realizzazione e delle risorse impegnate, con riferimento a:

- a) Costi per la promozione del dono (es. iniziative, manifestazioni, programmi di informazione/comunicazione, ecc.);
- b) costi per la sensibilizzazione, informazione ed educazione del donatore (es. materiale informativo, ecc) e per la sua fidelizzazione;
- c) costi per la gestione della chiamata programmata e la prenotazione;
- d) costi per la formazione e aggiornamento dei volontari;
- e) costi e modalità di utilizzo e gestione dei flussi informative;
- f) costi generali.

La rendicontazione deve essere inviata all'Azienda a cui afferisce il SIT di riferimento e al CRS.